



Sezione Personale Docente  
Ripartizione Docenti non di ruolo  
P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583211 Fax +39 040 5587998 e-mail docruolo@amm.univ.trieste.it

Prot. 23643  
Trieste, 21/07/2006

Titolo VII Classe 4

P. 36

- Ai Chiar.mi Sigg.  
Presidi di Facoltà
- Al Direttore della Scuola Sup. per  
Insegnanti della Scuola Secondaria  
Loro Sedi

**Oggetto:** conferimento di affidamenti e supplenze.

Si comunica che sulla GU del 12.7.2006 è stata pubblicata la Legge 228 di conversione del D. L. 173 del 12.5.2006, il cui art. 1 sexies testualmente dispone:

“Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le Università continuano ad applicare, fino al termine dell'anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.”

Pertanto per il corrente ed il prossimo anno accademico le Facoltà possono fare ricorso, ai fini della copertura di insegnamenti vacanti, alle già vigenti norme relative agli affidamenti ed alle supplenze.

Con riferimento alle indicazioni fornite con rettorale prot. n.17003 dd. 22/5/2006 in materia di conferimento di attività didattiche, va precisato che resta salva la possibilità di affidare, ai sensi del comma 11 della L. 230/2005, corsi e moduli curriculari a ricercatori, assistenti di ruolo e professori incaricati stabilizzati con attribuzione del titolo di professore aggregato per l'intera durata degli stessi corsi o moduli.

Relativamente agli incarichi di insegnamento previsti dal comma 10 della predetta L. 230/2005, si resta in attesa dei decreti ministeriali che definiscano i criteri e le modalità di applicazione della norma nonché i parametri per la determinazione del trattamento economico. Sulla base di tali decreti ministeriali, si provvederà a disciplinare con apposito regolamento le procedure per la valutazione comparativa dei candidati al conferimento degli incarichi in parola.

Per quanto riguarda l'aspetto retributivo, in attesa dei provvedimenti ministeriali previsti dal comma 16 della L. 230, al fine di non incorrere in possibili responsabilità amministrativo-contabili per pagamenti non dovuti, rimane confermato l'orientamento di prevedere la retribuitività degli insegnamenti conferiti ai professori a tempo pieno solo se svolti oltre i limiti delle 120 ore di didattica frontale e delle 350 ore annue di didattica complessive, ferma restando, in questa fase transitoria, per i professori di ruolo a tempo definito e per i ricercatori di ruolo l'attuale regolamentazione.

Distinti saluti.

Il Rettore  
(Prof. Domenico Romeo)